

CONSORZIO CASALESE RIFIUTI - CONSORZIO DI BACINO

Via Mameli 10
CASALE MONFERRATO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N° 3 del 06/02/2019

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA, SITO IN CASALE MONFERRATO, VIA GRANDI 45A.

L'anno duemiladiciannove, addì sei del mese di Febbraio alle ore 18,00 nella apposita sala del Civico Palazzo San Giorgio si è riunita l'Assemblea Consortile, con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

Presiede l'Assessore del Comune di Casale Monferrato MARCO ROSSI, in sostituzione del Presidente Concetta Palazzetti, Sindaco del Comune di Casale Monferrato ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Consortile. Partecipa il Segretario del Consorzio SANTE PALMIERI.

Fatto l'appello risultano presenti n. 33 componenti l'assemblea per un totale di n. 84,69% quote di partecipazione e, riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

A seguito di movimenti in aula al momento della trattazione dell'oggetto sopraindicato risultano presenti n. 36 componenti per un totale di n. 88,02% quote di partecipazione

N	Comune	Quote%	Rappresentante	P	A
1	Alfiano Natta	1,3850%	ZEGLIO Sabrina	SI	
2	Balzola	2,0730%	GRIGNOLIO Armanda	SI	
3	Borgo San Martino	1,9170%	ZAVATTARO Fabio Vice Sindaco	SI	
4	Bozzole	0,9760%	BALDI Ugo		SI
5	Camagna	1,2180%	SCAGLIOTTI Claudio	SI	
6	Camino	1,4270%	RONDANO Giorgio	SI	
7	Casale Monferrato	34,362%	ROSSI Marco (delega)	SI	
8	Castelletto Merli	1,1120%	CASSONE Ivan		SI
9	Cella Monte	1,1470%	DEEVASIS Maurizio	SI	
10	Cereseto	1,0560%	LAVAGNO Enzo		SI
11	Cerrina	2,0800%	VISCA Aldo	SI	
12	Coniolo	1,0560%	GARELLI Arles Vice Sindaco	SI	
13	Frassinello Monferrato	1,2400%	ZORZI Egidio Vice Sindaco	SI	
14	Frassineto Po	1,8840%	VOLTA Ornella Vice Sindaco	SI	
15	Gabiano	1,8540%	PRIORA Domenico	SI	
16	Giarole	1,3110%	PAVESE Giuseppe	SI	
17	Mirabello Monferrato	1,8880%	GIOANOLA Mauro	SI	
18	Mombello Monferrato	1,6640%	DUGHERA Maria Rosa	SI	
19	Moncalvo	3,7260%	ZONCA Mario Vice Sindaco	SI	
20	Moncestino	0,8920%	ANSELMI Fernando		SI
21	Morano sul Po	2,0510%	FERRARI Luca	SI	
22	Murisengo	2,1420%	BAROERO Giovanni		SI
23	Occimiano	1,9020%	OLIVIERI Valeria	SI	
24	Odalengo Grande	1,1530%	OLIVERO Fabio	SI	
25	Odalengo Piccolo	0,9510%	CERRUTI Mauro (delega)	SI	
26	Olivola	0,8340%	GROSSI Gianmanuele	SI	
27	Ottiglio	1,3140%	FEA Gian Marco (delega)	SI	
28	Ozzano Monferrato	2,0730%	SCAGLIONE Franco (delega)	SI	
29	Pomaro	1,0470%	AMISANO Mirko	SI	
30	Pontestura	2,0850%	BERRA Franco		SI
31	Ponzano Monferrato	1,0760%	LAVAGNO Paolo	SI	
32	Rosignano Monferrato	2,0310%	CHIESA Cesare	SI	
33	Sala Monferrato	1,1260%	SALETTA Claudio	SI	
34	San Giorgio Monferrato	1,8310%	DALLERA Pietro		SI
35	Serralunga di Crea	1,2590%	BERTO Giancarlo	SI	
36	Solonghello	0,9260%	DEANDREA Claudio	SI	
37	Terruggia	1,3610%	BELLISTRI Giovanni	SI	
38	Ticineto	1,8880%	SCAGLIOTTI Fiorenzo		SI
39	Treville	0,9620%	COPPO Piero	SI	
40	Valmacca	1,6960%	BOVIO Piero	SI	
41	Vignale Monferrato	1,6890%	FERRARI Franco	SI	
42	Villadeati	1,1800%	FERRO Angelo Vice Sindaco	SI	
43	Villamiroglio	0,9890%	MONCHIETTO Paolo	SI	
44	Villanova Monferrato	2,1660%	CABIATI Mauro	SI	



CCR - CONSORZIO CASALESE RIFIUTI

Consorzio obbligatorio unico di Bacino ai sensi della L.R. 24/2002
Via Mameli, 10 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL)
Tel. 0142444209/229/216 – FAX 0142444312
ccr@comune.casale-monferrato.al.it
consbacino@comune.casale-monferrato.al.it
info@ccrifiuti.it

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 3 DEL 06/02/2019

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA, SITO IN CASALE MONFERRATO, VIA GRANDI 45A.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra è conforme alla normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",

PARERE FAVOREVOLE

Casale Monf.to, 06/02/2019

Il Responsabile

DELIBERA DELL'ASSEMBLEA N. 3 DEL 06/02/2019

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA, SITO IN CASALE MONFERRATO, VIA GRANDI 45 A"

Il Presidente dell'Assemblea cede la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione della presente proposta di deliberazione;

L'ASSEMBLEA

Premesso che:

- Con deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 17 luglio 2008 veniva approvato il "Regolamento per la gestione del Centro Intercomunale di Raccolta, sito in Casale Monferrato, Via Grandi 45/A";
- A seguito dell'introduzione da parte di Cosmo S.p.A. – Gestore del Servizio di migliorie nelle modalità di organizzazione ed accesso delle utenze al Centro di Raccolta, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 22 luglio 2013 il succitato regolamento è stato modificato;

Considerato che:

- Le "Tipologie qualitative dei rifiuti conferibili al Centro Intercomunale di Raccolta" (art. 3, comma 1) sono state implementate in ragione di aspetti organizzativi di Cosmo SpA – Gestore del Servizio;
- Sono stati segnalati da parte dei Comuni aderenti al Centro Intercomunale di Raccolta conferimenti anomali, in termini quantitativi, effettuati da utenze private per le seguenti tipologie di rifiuti: ingombranti, rifiuti legnosi, sfalci e potature;

Tutto ciò premesso, rilevata pertanto la necessità di modificare il "Regolamento per la gestione del Centro Intercomunale di Raccolta, sito in Casale Monferrato, Via Grandi 45/A" come segue:

- Il comma 1 dell'articolo 3 "Tipologie qualitative dei rifiuti conferibili al Centro Intercomunale di Raccolta" viene sostituito dal seguente comma:
 1. *I rifiuti, o i materiali, conferibili separatamente presso il Centro Intercomunale di raccolta, da inviare al successivo recupero, trattamento o smaltimento, sono individuati secondo la normativa vigente come segue:*
 1. *imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)*
 2. *imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)*
 3. *imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)*
 4. *imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)*
 5. *imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)*
 6. *imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)*
 7. *contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)*
 8. *rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)*
 9. *rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)*
 10. *frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)*
 11. *abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)*

12. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
 13. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
 14. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
 15. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
 16. vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 27*)
 17. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
 18. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche (codice CER 20 01 33*))
 19. batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33, leggasi pile (codice CER 20 01 34)
 20. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
 21. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
 22. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
 23. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
 24. ingombranti (codice CER 20 03 07)
 25. cartucce toner esaurite (codice CER 20 03 99 o 16 02 16)
 26. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
 27. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04) – cosiddetti inerti
 28. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03)
 29. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
- Resta ferma la possibilità di prevedere il conferimento delle ulteriori tipologie di rifiuti individuate dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. dandone adeguata informazione all'utenza.

Il comma 2 dell'articolo 5 "Limiti quantitativi ai rifiuti conferibili al Centro Intercomunale di Raccolta" viene sostituito dal seguente comma:

2. Per le tipologie di rifiuti di seguito riportate in tabella valgono le seguenti limitazioni:

DESCRIZIONE RIFIUTO	CER	QUANTITÀ MAX GIORNALIERA	QUANTITÀ MAX SETTIMANALE	QUANTITÀ MAX ANNUALE
Ingombranti	20 03 07	-	-	1000 kg/anno
Rifiuti legnosi	20 01 37* - 20 01 38	-	-	1000 kg/anno
Sfalci e potature	20 02 01	-	-	1500 kg/anno
Olio motore	20 01 26*	-	-	20 litri/anno
Batterie e accumulatori	20 01 33*	-	-	3 pezzi/anno
Latte di vernice	15 01 10 - 20 01 27	-	-	10 kg/anno
Inerti	17 09 04	250 kg/giorno	4 conferimenti/settimana	3000 kg/anno
Pneumatici	16 01 03	4 pezzi/giorno	-	12 pezzi/anno
RAEE e contenenti CFC	vari	-	-	3 pezzi/anno per ciascuna tipologia

Visto:

- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- il D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.
- la L.R. 1/2018
- lo Statuto consortile.

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario del Consorzio ai sensi dell'art. 49, comma 1 della Legge 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai portatori del 88,02% delle quote di partecipazione presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche agli articoli 3 e 5 del "Regolamento per la gestione del Centro Intercomunale di Raccolta, sito in Casale Monferrato, via Grandi 45 A" come in premessa individuate e riportate in allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che a seguito delle integrazioni e modifiche di cui al punto precedente, il "Regolamento per la gestione del Centro Intercomunale di Raccolta, sito in Casale Monferrato, via Grandi 45 A" risulta nel testo riportato all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ravvisata inoltre la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con voto favorevole unanime espresso in forma palese per alzata di mano dai portatori del 88,02% delle quote di partecipazione;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

<p align="center">REGOLAMENTO Versione originaria</p>	<p align="center">REGOLAMENTO Versione con le modifiche apportate</p>
<p>Articolo 3 - Tipologie qualitative dei rifiuti conferibili al Centro Intercomunale di Raccolta</p> <p>1. I rifiuti, o i materiali, conferibili separatamente presso il Centro Intercomunale di raccolta, da inviare al successivo recupero, trattamento o smaltimento, sono individuati secondo la normativa vigente come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) 2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02) 3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03) 4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04) 5. imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06) 6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) 7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*) 8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01) 9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02) 10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02) 11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11) 12. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21) 13. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36) 14. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25) 15. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*) 16. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32) 17. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche (codice CER 20 01 33*)) 18. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38) 19. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39) 20. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40) 21. sfalci e potature (codice CER 20 02 01) 22. ingombranti (codice CER 20 03 07) 23. cartucce toner esaurite (codice CER 20 03 99) 24. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche 25. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04) – cosiddetti inerti 26. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03) 27. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34) <p>Resta ferma la possibilità di prevedere il conferimento delle ulteriori tipologie di rifiuti</p>	<p>Articolo 3 - Tipologie qualitative dei rifiuti conferibili al Centro Intercomunale di Raccolta</p> <p>1. I rifiuti, o i materiali, conferibili separatamente presso il Centro Intercomunale di raccolta, da inviare al successivo recupero, trattamento o smaltimento, sono individuati secondo la normativa vigente come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) 2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02) 3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03) 4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04) 5. imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06) 6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) 7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*) 8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01) 9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02) 10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02) 11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11) 12. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21) 13. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36) 14. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25) 15. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*) 16. vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 27*) 17. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32) 18. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche (codice CER 20 01 33*)) 19. batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33, leggasi pile (codice CER 20 01 34) 20. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38) 21. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39) 22. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40) 23. sfalci e potature (codice CER 20 02 01) 24. ingombranti (codice CER 20 03 07) 25. cartucce toner esaurite (codice CER 20 03 99 o 16 02 16) 26. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche 27. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04) – cosiddetti inerti 28. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03)

individuare dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. dandone adeguata informazione all'utenza
 2. Tutti i materiali devono essere conferiti, in modo selezionato dall'utenza entro gli appositi contenitori ed aree, individuati con apposita cartellonistica.

29. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
 Resta ferma la possibilità di prevedere il conferimento delle ulteriori tipologie di rifiuti individuate dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. dandone adeguata informazione all'utenza
 2. Tutti i materiali devono essere conferiti, in modo selezionato dall'utenza entro gli appositi contenitori ed aree, individuati con apposita cartellonistica.

Articolo 5 – Limiti quantitativi ai rifiuti conferibili nel Centro Intercomunale di Raccolta.

1. I rifiuti solidi urbani (R.S.U.) possono essere conferiti dall'utenza domestica gratuitamente e senza limitazioni, salvo per le tipologie di rifiuto individuate al successivo comma 2 oppure nell'ipotesi in cui quantità e volumi risultino incompatibili con la capacità operativa del Centro Intercomunale di Raccolta. In tal caso accordi specifici dovranno essere stipulati tra il gestore ed il conferente.

2. I rifiuti provenienti da operazioni condotte in proprio dalla sola utenza domestica per la manutenzione ordinaria di veicoli a motore o di fabbricati sono ammessi esclusivamente per le tipologie di seguito riportate e con le seguenti limitazioni quantitative annue:

- olio motore fino a 20 litri
- batterie fino a 3 pezzi
- latte con residui di vernice fino a 10 Kg
- inerti per quantitativi di materiali inferiori a 250 kg giornalieri, per n. 4 conferimenti a settimana, per un massimo complessivo di 3.000 kg/anno
- pneumatici per quantitativi di materiale pari a n. 4 pneumatici conferiti giornalmente, per 3 volte all'anno e per un massimo di n. 12 pneumatici all'anno.

I beni durevoli RAEE (televisori, personal computer e accessori per l'informatica) e contenenti CFC (frigoriferi, condizionatori ecc.) sono ammessi in numero massimo di tre pezzi annui per ciascuna utenza domestica e per ciascuna tipologia.

3. In caso di superamento dei limiti individuati al comma 2 per le tipologie di rifiuto sovra elencate, il Gestore del Servizio ha facoltà di rivalersi sul conferente dei costi sostenuti per lo smaltimento.

4. I rifiuti solidi assimilati agli urbani (R.S.A.U.) possono essere conferiti gratuitamente dall'utenza non domestica, purché il rifiuto conferito nel corso dell'anno considerato rientri nella tipologia qualitativa e nei quantitativi ammessi ai fini dell'assimilabilità dello stesso al rifiuto solido urbano, come previsto dal Regolamento vigente. In caso di superamento dei limiti di assimilazione previsti l'utenza interessata, qualora desideri avvalersi del servizio pubblico, è tenuta alla stipula di apposita convenzione con il Gestore del Servizio.

Articolo 5 – Limiti quantitativi ai rifiuti conferibili nel Centro Intercomunale di Raccolta.

1. I rifiuti solidi urbani (RSU) possono essere conferiti dall'utenza domestica gratuitamente e senza limitazioni, salvo per le tipologie di rifiuto individuate al successivo comma 2 oppure nell'ipotesi in cui quantità e volumi risultino incompatibili con la capacità operativa del Centro Intercomunale di Raccolta. In tal caso accordi specifici dovranno essere stipulati tra il gestore ed il conferente.

2. Per le tipologie di rifiuti di seguito riportate in tabella valgono le seguenti limitazioni:

DESCRIZIONE RIFIUTO	CER	QUANTITÀ MAX GIORNALIERA	QUANTITÀ MAX SETTIMANALE	QUANTITÀ MAX ANNUALE
Incombusti	20 03 07	-	-	1000 kg/anno
Rifiuti legnosi	20 01 37* - 20 01 38	-	-	1000 kg/anno
Sfaldi e poltiture	20 02 01	-	-	1500 kg/anno
Olio motore	20 01 26*	-	-	20 litri/anno
Batterie e accumulatori	20 01 33*	-	-	3 pezzi/anno
Latte di vernice	15 01 10 - 20 01 27	-	-	10 kg/anno
Inerti	17 09 04	250 kg/giorno	4 conferimenti/settimana	3000 kg/anno
Pneumatici	16 01 03	4 pezzi/giorno	-	12 pezzi/anno
RAEE e contenenti CFC	vari	-	-	3 pezzi/anno per ciascuna tipologia

2. I rifiuti provenienti da operazioni condotte in proprio dalla sola utenza domestica per la manutenzione ordinaria di veicoli a motore o di fabbricati sono ammessi esclusivamente per le tipologie di seguito riportate e con le seguenti limitazioni quantitative annue:

- olio motore fino a 20 litri, batterie fino a 3 pezzi
- latte con residui di vernice fino a 10 Kg
- inerti per quantitativi di materiali inferiori a 250 kg giornalieri, per n. 4 conferimenti a settimana, per un massimo complessivo di

3.000 kg/anno

~~— pneumatici per quantitativi di materiale pari a n. 4 pneumatici conferiti giornalmente, per 3 volte all'anno e per un massimo di n. 12 pneumatici all'anno—~~

~~I beni durevoli RAEE (televisori, personal computer e accessori per l'informatica) e contenenti CFC (frigoriferi, condizionatori ecc.) sono ammessi in numero massimo di tre pezzi annui per ciascuna utenza domestica e per ciascuna tipologia.~~

3. In caso di superamento dei limiti individuati al comma 2 per le tipologie di rifiuto sopra elencate, il Gestore del Servizio ha facoltà di rivalersi sul conferente dei costi sostenuti per lo smaltimento.

4. I rifiuti solidi assimilati agli urbani (RSAU) possono essere conferiti gratuitamente dall'utenza non domestica, purché il rifiuto conferito nel corso dell'anno considerato rientri nella tipologia qualitativa e nei quantitativi ammessi ai fini dell'assimilabilità dello stesso al rifiuto solido urbano, come previsto dal Regolamento vigente. In caso di superamento dei limiti di assimilazione previsti l'utenza interessata, qualora desideri avvalersi del servizio pubblico, è tenuta alla stipula di apposita convenzione con il Gestore del Servizio.

**CCR - CONSORZIO CASALESE RIFIUTI
CONSORZIO DI BACINO**

Via Mameli, 10 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Tel. 0142444209/328/216 – FAX 0142444312

ccr@comune.casale-monferrato.al.it / consbacino@comune.casale-monferrato.al.it



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
CENTRO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA,
SITO IN CASALE MONFERRATO, VIA GRANDI 45/A.**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 17/07/2008

Modificato con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 22/07/2013

Modificato con deliberazione dell'Assemblea n. ___ del 06/02/2019

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, al fine di incentivare la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili contenuti nei rifiuti urbani e contestualmente contenere i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata, disciplina la gestione e l'utilizzo del servizio di raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) e dei Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani (RSAU) presso il Centro Intercomunale di Raccolta istituito in Casale Monferrato, via Grandi 45 A.

2. Il Consorzio Casalese Rifiuti ed il Gestore del Servizio si riservano di promuovere iniziative finalizzate a premiare i cittadini e/o le aziende che conferiscono separatamente i materiali riciclabili presso il centro di raccolta.

Articolo 2 – Caratteristiche del Centro Intercomunale di Raccolta

1. Il Centro Intercomunale di Raccolta è costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani ed assimilati appositamente individuati all'articolo 3 del presente Regolamento, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

2. Il Gestore del Servizio deve prevedere il piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Articolo 3 - Tipologie qualitative dei rifiuti conferibili al Centro Intercomunale di Raccolta

1. I rifiuti, o i materiali, conferibili separatamente presso il Centro Intercomunale di raccolta, da inviare al successivo recupero, trattamento o smaltimento, sono individuati secondo la normativa vigente come segue:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
12. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
13. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
14. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
15. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
16. vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 27*)
17. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
18. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche (codice CER 20 01 33*))
19. batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33, leggasi pile (codice CER 20 01 34)
20. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
21. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)

22. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
23. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
24. ingombranti (codice CER 20 03 07)
25. cartucce toner esaurite (codice CER 20 03 99 o 16 02 16)
26. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
27. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04) – cosiddetti inerti
28. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03)
29. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)

Resta ferma la possibilità di prevedere il conferimento delle ulteriori tipologie di rifiuti individuate dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. dandone adeguata informazione all'utenza.

2. Tutti i materiali devono essere conferiti, in modo selezionato dall'utenza entro gli appositi contenitori ed aree, individuati con apposita cartellonistica.

Articolo 4 – Provenienza dei rifiuti conferibili al Centro Intercomunale di raccolta e soggetti utilizzatori

1. Possono essere conferiti al Centro intercomunale di raccolta esclusivamente rifiuti provenienti da:

- utenze domestiche individuate quali soggetti titolari di imposizione TARI dei Comuni facenti parte del territorio consortile;
- utenze non domestiche individuate quali soggetti titolari di imposizione TARI dei Comuni facenti parte del territorio consortile, purché nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi previsti per i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani.

Articolo 5 – Limiti quantitativi ai rifiuti conferibili nel Centro Intercomunale di Raccolta

1. I rifiuti solidi urbani (RSU) possono essere conferiti dall'utenza domestica gratuitamente e senza limitazioni, salvo per le tipologie di rifiuto individuate al successivo comma 2 oppure nell'ipotesi in cui quantità e volumi risultino incompatibili con la capacità operativa del Centro Intercomunale di Raccolta. In tal caso accordi specifici dovranno essere stipulati tra il gestore ed il conferente.

2. Per le tipologie di rifiuti di seguito riportate in tabella valgono le seguenti limitazioni:

DESCRIZIONE RIFIUTO	CER	QUANTITÀ MAX GIORNALIERA	QUANTITÀ MAX SETTIMANALE	QUANTITÀ MAX ANNUALE
Ingombranti	20 03 07	-	-	1000 kg/anno
Rifiuti legnosi	20 01 37* - 20 01 38	-	-	1000 kg/anno
Sfalci e potature	20 02 01	-	-	1500 kg/anno
Olio motore	20 01 26*	-	-	20 litri/anno
Batterie e accumulatori	20 01 33*	-	-	3 pezzi/anno
Latte di vernice	15 01 10 - 20 01 27	-	-	10 kg/anno
Inerti	17 09 04	250 kg/giorno	4 conferimenti/settimana	3000 kg/anno
Pneumatici	16 01 03	4 pezzi/giorno	-	12 pezzi/anno
RAEE e contenenti CFC	vari	-	-	3 pezzi/anno per ciascuna tipologia

3. In caso di superamento dei limiti individuati al comma 2 per le tipologie di rifiuto sopra elencate, il Gestore del Servizio ha facoltà di rivalersi sul conferente dei costi sostenuti per lo smaltimento.

4. I rifiuti solidi assimilati agli urbani (RSAU) possono essere conferiti gratuitamente dall'utenza non domestica, purché il rifiuto conferito nel corso dell'anno considerato rientri nella tipologia qualitativa e nei quantitativi ammessi ai fini dell'assimilabilità dello stesso al rifiuto solido urbano, come previsto dal Regolamento vigente. In caso di superamento dei

limiti di assimilazione previsti l'utenza interessata, qualora desideri avvalersi del servizio pubblico, è tenuta alla stipula di apposita convenzione con il Gestore del Servizio.

Articolo 6 - Dotazioni del Centro Intercomunale di raccolta

1. I contenitori in dotazione al Centro Intercomunale di raccolta sono in numero adeguato ai fini delle quantità di rifiuti conferite dagli utenti.
2. I contenitori vengono svuotati periodicamente ed ogniqualvolta vi sia necessità, in modo tale da garantire la costante efficienza del servizio.
3. Le operazioni di svuotamento dei contenitori avvengono in condizioni di sicurezza ed in modo tale da non recare danno e/o pericolo alla sicurezza ed all'incolumità personale degli addetti alla gestione e degli utenti.
4. In ogni caso, la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorogene.

Articolo 7 – Requisiti e modalità di accesso al Centro Intercomunale di Raccolta

1. L'accesso al Centro Intercomunale di raccolta avviene previa idonea richiesta da parte del Comune interessato al Consorzio di Bacino ed al Gestore del Servizio. Nella predetta richiesta il Comune interessato si impegna a sostenere i costi derivanti dall'utilizzo del Centro Intercomunale di raccolta e a sottoscrivere la relativa Scheda di Servizio in allegato al contratto con il Consorzio Casalese Rifiuti ed il Gestore del Servizio.
2. Per le utenze domestiche presenti sul territorio dei Comuni del Consorzio Casalese Rifiuti che vi hanno aderito, l'accesso al Centro Intercomunale di Raccolta è consentito mediante presentazione del tesserino sanitario intestato all'utenza titolare di posizione TARI e di documento di identificazione. L'utente può conferire i rifiuti da lui stesso prodotti e trasportati a sua cura nel rispetto delle vigenti normative circa il trasporto di rifiuti. L'utente si assume la responsabilità delle modalità di trasporto dalla propria abitazione al centro di raccolta.
3. Per le utenze non domestiche presenti sul territorio dei Comuni del Consorzio Casalese Rifiuti che vi hanno aderito, l'accesso al Centro Intercomunale di Raccolta è consentito previa verifica, da parte del Gestore del Servizio, della titolarità di posizione TARI e di documento di identificazione del titolare dell'attività. Nell'ipotesi di conferimento ad opera di dipendenti dell'utenza non domestica interessata, questi devono essere muniti di delega scritta del titolare dell'attività. Le utenze non domestiche sono tenute al pieno rispetto degli artt. 193 e 212 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in ogni caso delle normative specifiche in tema di trasporto rifiuti che potranno essere emanate.
4. L'accesso al Centro è consentito esclusivamente previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati ai commi precedenti da parte degli operatori incaricati. La Società mensilmente invia un report ai Comuni aderenti al Centro per consentire opportuni controlli e verifiche, anche al fine di stipulare specifico protocollo di intesa contenente prescrizioni di dettaglio.

Articolo 8 – Apertura del Centro intercomunale di raccolta

1. L'accesso al Centro Intercomunale di Raccolta è consentito alle utenze unicamente nei giorni e negli orari concordati con il Consorzio di Bacino, sentite le esigenze dei Comuni aderenti.
2. Durante l'orario di apertura è garantita la presenza e la sorveglianza del personale addetto alla gestione ed al controllo.

Articolo 9 - Modalità di conferimento al Centro Intercomunale di Raccolta.

1. I rifiuti, suddivisi dall'utente, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i

rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

2. Le utenze domestiche e/ o non domestiche ammesse al Centro Intercomunale di raccolta sono tenute, nell'osservanza del presente Regolamento, a:

- conferire esclusivamente i materiali ammessi;
- conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificando i materiali a partire dal carico dei mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico;
- seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del Centro, nonché quelle riportate su apposita segnaletica;
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare soprattutto nelle aree di movimentazione di materiali e contenitori;
- limitare la velocità di ingresso e transito all'interno della struttura e rispettare la segnaletica sia verticale che orizzontale;
- evitare operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- rispettare le norme di dettaglio di cui al successivo articolo 10.

3. Gli utenti sono, in ogni caso, tenuti ad osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione del Centro Intercomunale di raccolta. Gli utenti sono inoltre tenuti a rivolgersi al personale addetto in caso di necessità.

Articolo 10 – Modalità particolari di conferimento

1. Ad integrazione delle indicazioni generali sopra riportate, e relative alle metodologie di conferimento dei rifiuti presso il Centro Intercomunale di Raccolta, si elencano alcune norme di dettaglio relative a particolari frazioni di rifiuto alle quali dovranno attenersi i soggetti conferitori al fine di consentire un più corretto trattamento post raccolta. Nello specifico:

a) Modalità del conferimento dei rifiuti vegetali

I rifiuti vegetali (potature e sfalci d'erba, ecc.) devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenere il più possibile il volume.

Non è consentito l'uso di materiale plastico per sigillare e contenere i rifiuti in questione nell'atto del conferimento, conseguentemente se utilizzato nella sola fase di trasporto degli stessi alla piattaforma, dovrà essere allontanato dai conferitori all'atto dello scarico nel contenitore.

In caso di conferimento di piante di grossa dimensione o apparati radicali, dovranno avere un diametro non superiore a 20 cm e dovranno essere liberi da materiale inerte.

Gli esercizi ortofrutticoli possono conferire presso l'area attrezzata, le cassette di legno della frutta/verdura, purché le stesse non presentino residui estranei quali plastiche e metalli.

b) Conferimento dei rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti direttamente a cura delle utenze domestiche ai sensi TARI o, in alternativa, conferiti da terzi con esibizione del tesserino sanitario intestato all'utenza domestica ai sensi TARI originaria del rifiuto.

I rifiuti ingombranti devono essere depositati in modo differenziato negli appositi cassoni scarrabili da parte dei cittadini, suddivisi per tipologia di materiale (legno, vetro, metallo, ecc.).

In particolare quelli costituiti da materiale legnoso, dovranno essere opportunamente ridotti in pezzi e possibilmente esenti da parti metalliche, plastiche e vetrose che ne possano compromettere il recupero.

Se non è possibile la distinzione devono essere conferiti nell'apposito cassone indicato dalla cartellonistica.

In detto cassone non possono essere conferiti rifiuti putrescibili, liquidi o inerti.

c) Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (RUP)

I rifiuti urbani pericolosi, ivi compresi gli oli minerali esausti, devono essere conferiti a cura dei cittadini presso la apposita area e negli idonei contenitori "a tenuta stagna" alla presenza del personale di sorveglianza.

Nel conferimento l'utente dovrà prestare particolare attenzione ad evitare fuoriuscite o sversamenti del materiale conferito e seguire le indicazioni del personale d'impianto.

d) Conferimento dei frigoriferi

Per il conferimento dei frigoriferi, frigo-congelatori, condizionatori e simili l'utente dovrà consegnare l'elettrodomestico integro evitando l'asportazione di parti o componenti e dovrà collocarlo nell'apposito contenitore.

Con riferimento ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddetti RAEE) si precisa che vige normativa settoriale – Decreto Ministeriale n. 65/2010 – alla quale si rinvia integralmente.

e) Conferimento di bombole

Per il conferimento di bombole di diversa natura ad esclusione delle bombolette spray, le stesse dovranno essere completamente vuote.

f) Conferimento di materiale vetroso

Per il conferimento di materiale vetroso residuale dalla raccolta differenziata, l'utente dovrà attenersi alle buone norme di comportamento per evitare infortuni a se ed agli altri. Nel contenitore dovrà conferire materiale in vetro in forma sfusa, libero da rifiuti estranei, e gli eventuali contenitori utilizzati per il trasporto dovranno essere allontanati prima dello scarico a cura dell'utente stesso. Non è possibile scaricare nel contenitore del vetro lampade fluorescenti, tubi catodici, monitor e vetri al piombo.

Articolo 11 - Compiti degli addetti alla sorveglianza

1. Il personale presente presso il Centro Intercomunale di raccolta è qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.

2. Gli addetti al Centro Intercomunale di raccolta sono tenuti, nell'osservanza del presente Regolamento e nell'ambito delle proprie mansioni, a:

- aprire e chiudere l'impianto nelle ore e nei giorni stabiliti dal presente Regolamento e successive modifiche.
- mantenere un ottimo livello di pulizia e di ordine dell'area;
- verificare la titolarità del conferitore;
- effettuare un accurato controllo visivo dei carichi ai fini dell'ammissione;
- controllare che nel Centro intercomunale di Raccolta non vengano svolte operazioni di cernita o prelievo dei rifiuti da personale non autorizzato;
- sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti sia all'interno dei contenitori, che nelle aree destinate allo stoccaggio a terra;
- compilare i formulari di identificazione del rifiuto nei casi previsti dalla normativa vigente e provvedere alla pesatura dei mezzi utilizzati;
- adottare le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita ai sensi della normativa vigente;
- segnalare agli uffici consortili e comunali competenti ogni violazione del presente Regolamento;
- sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori ed a quanto presente all'interno del Centro Intercomunale di Raccolta;
- respingere i materiali qualora difformi alle prescrizioni.

3. Gli addetti alla sorveglianza dovranno essere muniti di apposite attrezzature ed abbigliamento ai sensi delle vigenti normative antinfortunistiche.

Articolo 12 – Divieti

1. E' fatto espresso divieto di:

- abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e/o spazi;

- effettuare cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale, nonché vendere a terzi il materiale conferito presso il Centro intercomunale di Raccolta;
 - introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e a quanto presente nel Centro intercomunale di Raccolta;
 - abbandonare all'esterno del Centro Intercomunale di Raccolta qualsiasi tipologia di rifiuto;
 - occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi.
2. Il soggetto conferitore è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causati dal conferimento di rifiuti non ammissibili, anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire al controllo visivo del personale addetto.

Articolo 13 – Sanzioni

1. La violazione alle disposizioni del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le sanzioni amministrative di seguito elencate. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal titolo VI capo 1° del D.Lgs 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, le violazioni di cui ai punti 1, 3, 5, 6 dell'art. 12 del presente atto nei confronti dei responsabili saranno considerate abbandono di rifiuti e, in quanto tali soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- da € 50,00 (cinquanta) a € 150,00 (centocinquanta) se trattasi di rifiuti non pericolosi;
- da € 250,00 (duecentocinquanta) a € 750,00 (settecentocinquanta) se trattasi di rifiuti pericolosi.

Oltre al rimborso dei danni provocati alle strutture, la violazione della prescrizione di cui al punto 4 dell'art. 12, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

- da € 100,00 (cento) a 300,00 (trecento).

La violazione del disposto di cui al punto 2 dell'art. 12, è soggetta alla sanzione amministrativa:

- da € 25,00 (venticinque) a € 250,00 (duecentocinquanta).

Salvo l'attribuzione delle responsabilità anche penali, la sanzione viene raddoppiata qualora, per commettere il fatto, il trasgressore si sia introdotto abusivamente nell'area della stazione di conferimento, nell'orario di chiusura.

2. L'applicazione delle stesse viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24/11/81 n°689 recante norme sulla depenalizzazione.

3. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Sindaco. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza comunale.

Articolo 14 – Responsabilità

1. Le Amministrazioni comunali ed il Consorzio Casalese Rifiuti sono da ritenersi sollevate ed indenni da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del Gestore del Servizio, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

2. Qualora all'interno del Centro Intercomunale si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal Gestore del Servizio o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore del Servizio ed il Consorzio Casalese Rifiuti da ogni responsabilità.

Articolo 15 – Osservanza di altre disposizioni.

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di rifiuti urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le norme del "Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani".

Articolo 16 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente dell'Assemblea
ROSSI MARCO



Il Segretario del Consorzio
PALMIERI SANTE



ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
il **19 FEB. 2019**
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario del Consorzio
PALMIERI SANTE



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Il Segretario del Consorzio
